COMMISSIONE VIII

TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE

XXI.

SEDUTA DI VENERDÌ 15 APRILE 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ANGELINI ARMANDO

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 247

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Modificazioni alle disposizioni relative ai termini di validità e di prescrizione dei vaglia postali e degli assegni di conto corrente postale ed alle esenzioni di tassa sui versamenti in conto corrente postale. (1437) 248

PRESIDENTE 248, 249, 250
BIMA, *Relatore* 248
GRAZIADEI. 249
BOGONI. 249, 250
MAZZA 249
VIGO, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni* 249, 250
JERVOLINO ANGELO RAFFAELE 250

Autorizzazione di una maggiore spesa di lire 1.000.000.000 per il completamento della ferrovia « Metropolitana » di Roma e per la provvista del materiale rotabile di prima dotazione. (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*). (1484) 252

PRESIDENTE 252, 253
BOGONI 252
MAZZA 252
BIMA 252

PAG.

GRAZIADEI. 252
ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti* 253

Concessione di un contributo annuo di lire 50 milioni a favore della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca (F. A. R. P.) (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*). (1485). 253

PRESIDENTE 253, 254, 255
DUCCI. 254
BOGONI 254
TROISI 254
SEMERARO SANTO 254, 255
MAZZA 254
TERRANOVA, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile* 255

Votazione segreta:

PRESIDENTE 255

La seduta comincia alle 9,30.

BIMA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Colasanto.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alle disposizioni relative ai termini di validità e di prescrizione dei vaglia postali e degli assegni di conto corrente postale ed alle esenzioni di tassa sui versamenti in conto corrente postale. (1437).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle disposizioni relative ai termini di validità e di prescrizione dei vaglia postali e degli assegni di conto corrente postale ed alle esenzioni di tassa sui versamenti in conto corrente postale ».

L'onorevole Bima, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BIMA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge che reca modificazioni alle disposizioni relative ai termini di validità e di prescrizione dei vaglia postali e degli assegni di conto corrente postale ed alle esenzioni di tassa sui versamenti in conto corrente postale, mira a raggiungere due distinti obiettivi: 1°) assestare e semplificare il servizio, uniformando in un unico termine il periodo di validità e di prescrizione; 2°) creare le premesse per una ulteriore espansione del servizio dei conti correnti, sia mediante la esenzione della tassa di allibramento per i versamenti effettuati dagli utenti su conti propri (articolo 112, comma terzo), sia mediante la adozione di una procedura di favore nell'esigere la tassa sui prelevamenti da parte degli enti pubblici.

Sul primo gruppo di norme, nulla si ritiene vi sia da obiettare salvo augurarsi che questi propositi, largamente sentiti dagli utenti, trovino in tutti i campi la più estesa realizzazione.

È del pari da accogliere senza riserve la norma tendente ad esentare i correntisti postali dal pagamento della tassa di allibramento sulle somme da essi versate sul conto proprio. In effetti, la esenzione permette di rendere il conto corrente postale più aderente alla funzione che gli è attribuita, costituendo un comodo, conveniente e sicuro servizio di cassa. Anche se l'esenzione potrà apparire una rinuncia da parte della Amministrazione, essa verrà, di certo, compensata da un largo incremento di depositi.

A questo incremento non mancherà di concorrere anche l'ultimo capoverso dell'articolo 112, che dà facoltà all'amministrazione di concedere agli enti pubblici di effettuare il pagamento delle tasse sui prelevamenti da essi disposti sul proprio conto corrente, in una o più soluzioni nel corso della gestione annuale, escludendo il sistema attuale.

Occorre tenere presente che la utilizzazione del conto corrente postale, ha ottenuto una larga penetrazione soprattutto nei confronti degli Enti che sono incaricati dei pagamenti di competenze periodiche, stipendi, indennità, contributi e pensioni, ecc., perché il sistema di versamenti e prelevamenti attuato con la rapidità che è nota, rappresenta il mezzo più celere, più sicuro, più economico di esecuzione.

La soluzione più recente e più clamorosa, per la mole di lavoro espletato, è data dalla istituzione del sistema meccanografico in conto corrente, adottato dal Tesoro per il pagamento degli assegni e pensioni vitalizie.

Ovviamente l'Ente pubblico, che incontra difficoltà pratiche di contabilizzazione se la tassa di prelevamento — come avviene al presente — è addebitata al correntista ad ogni operazione, troverà nel potere discrezionale, che la norma dà, il modo più adatto per superarle.

Confermata, come è detto nel preambolo, l'opportunità di uniformare i termini di validità dei vaglia e degli assegni, è del pari da approvarsi la norma tendente a protrarre ad anni due il periodo della prescrizione nonché quello previsto dall'articolo 123 inteso a prorogare a due anni il termine utile per la presentazione di reclami relativi al servizio dei conti correnti.

In effetti, il periodo di prescrizione, fissato dall'antico testo unico delle leggi postali in anni tre dalla data di emissione del vaglia, venne ridotto poi, con regio decreto-legge 11 marzo 1920, n. 316, ad anni due, ed ulteriormente ridotto, per effetto del vigente articolo 98 del codice postale, ad anni uno.

Il ritorno della prescrizione ad anni due oltre l'esercizio di emissione del vaglia o dell'assegno, rappresenta l'adeguamento dell'istituto ad una regola generale fissata anche dall'articolo 380 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato per le rate di pensione ed altri assegni non riscossi. Se il principio è applicato in materia di stipendi, pensioni, ecc., ovviamente detto periodo può valere anche per i vaglia e gli assegni postali. Ciò senza tenere conto delle cause giustificative, anch'esse pienamente valide, indicate dalla presentazione del disegno di legge, tendenti a dimostrare che la protrazione del termine, oltre ad un vantaggio dell'utente, servirà a tutelare il prestigio dell'Amministrazione.

Ciò che mi trova dissenziente è la modifica, proposta negli articoli 97 e 120, tendente ad elevare l'attuale periodo di validità, previsto in un mese, a mesi due oltre, beninteso, quello di emissione.

L'amministrazione postale, infatti, ha il più vivo interesse (per la speditezza e la semplicità dei suoi conteggi) che i vaglia e gli assegni localizzati vengano riscossi sollecitamente. Ora, se la riscossione di essi viene a protrarsi per lungo tempo, il lavoro della contabilità e dei riscontri si aggrava in tal misura da rendersi intollerabile. Ciò ammesso, conviene domandarsi se l'attuale termine di validità rechi effettivamente pregiudizio agli utenti (sola illazione questa che può giustificare la protrazione dei termini vigenti).

Da una indagine statistica effettuata su alcuni uffici, per il semestre luglio-dicembre 1954, è risultato che, su un totale di 24.093 vaglia e di n. 14.352 assegni pagati, risultarono presentati rispettivamente n. 84 domande di rimborso di vaglia scaduti e n. 86 domande di rinnovazione di assegni scaduti. Da ciò rilevasi che i titoli scaduti rappresentano rispettivamente una percentuale di appena il 3,98 per mille per i vaglia e il 5,93 per mille per gli assegni. Si osserva, a titolo di precisazione, che i dati sono stati rilevati con il metodo, cosiddetto, dei campioni e che, pertanto, esso può prestarsi ad errori statistici. Ciò nondimeno resta comunque dimostrato che, con l'attuale validità di un mese oltre quello di emissione, il numero dei vaglia e assegni, lasciati scadere di validità dagli utenti, rappresenta una entità assolutamente trascurabile. Essa sarà probabilmente la stessa, anche protraendo la validità a mesi due, in quanto trattasi per lo più di casi in cui è mancata nell'utente la vigile tutela dei propri interessi.

È ovvio che, ciò ammettendo, nessun limite può, *a priori*, essere posto alla trascuratezza altrui, né può trovare giustificazione una norma intesa a salvaguardarne le conseguenze giuridiche. Pur con questa riserva, ritengo che la sostanza del provvedimento sia degna di essere presa in considerazione e, siccome risponde a una necessità vivamente sentita, ne raccomando l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GRAZIADEI. Su questo disegno di legge siamo d'accordo. Esso va incontro agli interessi del pubblico e aumenta il prestigio dell'amministrazione postale. Perciò voteremo a favore.

BOGONI. Noi auspichiamo che i miglioramenti contenuti nel disegno di legge in esame siano qualcosa di concreto non solo per quanto concerne i termini di validità e di prescrizione dei vaglia e degli assegni di conto corrente postale. Sul servizio dei conti correnti tutto è da rifare. Oggi esso costituisce un peso per i correntisti. Non so se siete correntisti postali, ma posso assicurare che ogni qual volta l'utente si avvale di questo servizio deve perdere delle ore per le pratiche di versamento o riscossione.

Bisogna fare in modo che il servizio sia snellito, così come avviene nelle banche, perché, in fondo, esso non è altro che un servizio bancario. Se le banche hanno trovato il modo di sviluppare il loro servizio, credo che anche l'amministrazione postale potrebbe fare altrettanto.

Questi concetti ebbi occasione di esprimere in sede di bilancio.

In sostanza, dobbiamo trasformare il servizio dei conti correnti, e questo disegno di legge provvede in minima parte al suo miglioramento. È stata già iniziata la meccanizzazione, ora occorre andare avanti.

Bisognerebbe creare una commissione di studio, magari includendovi dei tecnici bancari. Ciò non perché non si abbia fiducia nella burocrazia dell'amministrazione postale; quei funzionari sono della grava gente, ma sono fossilizzati a pensare in un modo che andava bene nello scorso secolo ma non è adatto alle esigenze del nostro tempo. Consiglio, dunque, l'amministrazione postale a formare una commissione che studi il servizio dei conti correnti postali e lo porti ad adeguarsi ai tempi moderni. Sarà un gran vantaggio per l'amministrazione e per gli utenti.

Vi è, poi, la questione delle tasse che si debbono pagare per i vaglia, mentre nelle banche il servizio vaglia è gratuito.

MAZZA. Però il vaglia postale arriva dove non vi sono sportelli bancari.

BOGONI. Infine, proporrei un emendamento all'articolo 121; là dove dice: « gli assegni localizzati e gli assegni all'ordine non reclamati entro il termine ecc. si prescrivono a favore della amministrazione », si potrebbe dire: « a favore del dopolavoro postelegrafonico » oppure a favore di un altro ente assistenziale.

VIGO, *Sottosegretario di Stato alle poste e telecomunicazioni*. Ma l'Ente può anche non esistere.

BOGONI. L'osservazione è giusta. Ritiro l'emendamento, ma faccio voti affinché l'Am-

ministrazione, dopo aver incamerato gli assegni non reclamati entro i termini prescritti, li destini all'Ente che sarà indicato.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Desidero fare due osservazioni, di forma più che sostanziali. Il primo comma dell'articolo che deve sostituire l'articolo 97 del codice postale lascia a desiderare. Là dove dice « I vaglia sono validi per la riscossione entro il mese di emissione e nei due mesi successivi », si dovrebbe correggere: « I vaglia sono validi per la riscossione entro i due mesi successivi a quello dell'emissione ».

Il secondo comma dell'articolo 98, così come è formulato, si riferisce esclusivamente alla prescrizione. Non dice nulla circa la validità. Bisogna compiere tutto un processo deduttivo per arrivare ad una conclusione.

Mi riservo perciò, quando sarà discusso l'articolo, di presentare apposito emendamento.

Desidero, poi, aggiungere che non è assolutamente consentito che quanto viene riscosso a favore dello Stato, possa essere devoluto ad enti diversi. lo Stato deve incamerare salvo poi stabilire, con una speciale norma, a chi destinare le somme percepite. Quindi l'osservazione fatta dall'onorevole Sottosegretario è più che giusta; è un'osservazione di carattere fondamentale ed è opportuno che rimanga a verbale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

VIGO, *Sottosegretario di Stato alle poste e telecomunicazioni*. Non posso che esprimere ammirazione per la relazione e per l'appassionata discussione.

Circa lo snellimento del servizio dei conti correnti, assicuro che esso è già allo studio. Si è cercato di superare le difficoltà che presentavano alcune norme di cautela vigenti in un periodo in cui la vita si svolgeva senza il dinamismo di oggi. Per esempio, nel regolamento, esistevano disposizioni secondo le quali chi riscuoteva presso gli uffici postali doveva essere riconosciuto non solo dal ricevitore ma anche da due persone. Era questa una garanzia assoluta. Oggi inceppa tutto lo svolgimento della vita. Naturalmente bisogna tener conto che il vaglia postale arriva fin nei luoghi più montani e quindi v'è la necessità che il gerente postale abbia una certa garanzia. Comunque, è allo studio il problema di rendere il servizio più adeguato alla vita moderna.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

« Gli articoli 97, 98, 112, 120, 121 e 123 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 97. — I vaglia sono validi per la riscossione entro il mese di emissione e nei due mesi successivi.

Trascorso il periodo di validità, il loro importo è rimborsabile agli aventi diritto che ne facciano richiesta entro i due esercizi finanziari successivi a quello di emissione, con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 98. — I vaglia non reclamati entro il termine stabilito al secondo comma dell'articolo precedente si prescrivono a favore della Amministrazione.

La norma suddetta si applica anche ai vaglia tratti sull'estero.

Art. 112. — Le operazioni di versamento e di pagamento effettuate a mezzo del servizio dei conti correnti sono soggette a tassa ad eccezione delle seguenti:

1°) le operazioni di postagiro;

2°) i versamenti rappresentanti la commutazione dei crediti dei correntisti verso le amministrazioni statali e parastatali;

3°) i versamenti fatti dai correntisti sul proprio conto corrente;

4°) le operazioni di versamento e di pagamento disposte dall'Amministrazione postale.

L'Amministrazione ha facoltà di concedere agli enti pubblici, correntisti postali, di effettuare il pagamento delle tasse sui prelevamenti da essi disposti, in una o più soluzioni durante la gestione annuale del conto, con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 120. — Gli assegni localizzati e gli assegni all'ordine sono validi per due mesi oltre quello in cui è avvenuta l'apposizione del « visto ».

Trascorso tale periodo, il loro importo è rimborsabile agli aventi diritto che ne facciano richiesta entro i due esercizi finanziari successivi a quello di vidimazione, con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 121. — Gli assegni localizzati e gli assegni all'ordine non reclamati entro il termine indicato al secondo comma dell'articolo precedente si prescrivono a favore dell'Amministrazione.

Art. 123. — I reclami relativi al servizio dei conti correnti postali devono essere presentati nel termine di due anni.

Detto termine decorre:

a) per le errate inscrizioni di operazioni in conto corrente e per le rettifiche dell'ammontare del credito: dalla data di registrazione dell'operazione sul conto;

b) per le omesse registrazioni a credito del conto: dalla data di accettazione presso l'ufficio postale, se trattasi di versamento; dalla data di addebitamento sul conto del traente, se trattasi di postagiro; e dal 1° gennaio successivo all'anno cui si riferiscono, se trattasi di interessi;

c) per il mancato o errato pagamento di un assegno: dal 1° luglio successivo all'esercizio finanziario in cui l'assegno è stato vidimato dall'ufficio dei conti correnti;

d) per ogni altro provvedimento concernente il rapporto di conto corrente: dalla data in cui l'Amministrazione ha adottato il provvedimento.

La presentazione del reclamo interrompe il termine di prescrizione ».

L'onorevole Jervolino ha presentato, al primo capoverso dell'articolo sostitutivo dell'articolo 97 del codice postale, un emendamento del seguente tenore:

« I vaglia sono validi per la riscossione entro i due mesi successivi a quello della emissione ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Per il successivo articolo 98, l'onorevole Jervolino propone di separare l'ultimo comma facendone un articolo a sé, così formulato:

« Le norme dei due articoli precedenti si applicano anche ai vaglia tratti sull'estero ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo unico rimane, pertanto, così formulato:

« Gli articoli 97, 98, 112, 120, 121 e 123 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 97. — I vaglia sono validi per la riscossione entro i due mesi successivi a quello dell'emissione.

Trascorso il periodo di validità, il loro importo è rimborsabile agli aventi diritto che ne facciano richiesta entro i due esercizi finanziari successivi a quello di emissione, con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 98. — I vaglia non reclamati entro il termine stabilito al secondo comma dell'articolo precedente si prescrivono a favore della Amministrazione.

Art. 98-bis. — Le norme dei due articoli precedenti si applicano anche ai vaglia tratti sull'estero.

Art. 112. — Le operazioni di versamento e di pagamento effettuate a mezzo del servizio dei conti correnti sono soggette a tassa ad eccezione delle seguenti:

1°) le operazioni di postagiro;

2°) i versamenti rappresentanti la commutazione dei crediti dei correntisti verso le amministrazioni statali e parastatali;

3°) i versamenti fatti dai correntisti sul proprio conto corrente;

4°) le operazioni di versamento e di pagamento disposte dall'Amministrazione postale.

L'Amministrazione ha facoltà di concedere agli enti pubblici, correntisti postali, di effettuare il pagamento delle tasse sui prelevamenti da essi disposti, in una o più soluzioni durante la gestione annuale del conto. con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 120. — Gli assegni localizzati e gli assegni all'ordine sono validi per due mesi oltre quello in cui è avvenuta l'apposizione del « visto ».

Trascorso tale periodo, il loro importo è rimborsabile agli aventi diritto che ne facciano richiesta entro i due esercizi finanziari successivi a quello di vidimazione, con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 121. — Gli assegni localizzati e gli assegni all'ordine non reclamati entro il termine indicato al secondo comma dell'articolo precedente si prescrivono a favore dell'Amministrazione.

Art. 123. — I reclami relativi al servizio dei conti correnti postali devono essere presentati nel termine di due anni.

Detto termine decorre:

a) per le errate inscrizioni di operazioni in conto corrente e per le rettifiche dell'ammontare del credito: dalla data di registrazione dell'operazione sul conto;

b) per le omesse registrazioni a credito del conto: dalla data di accettazione presso l'ufficio postale, se trattasi di versamento; dalla data di addebitamento sul conto del traente, se trattasi di postagiro; e dal 1° gennaio successivo all'anno cui si riferiscono, se trattasi di interessi;

c) per il mancato o errato pagamento d un assegno: dal 1° luglio successivo all'eserci-

zio finanziario in cui l'assegno è stato vidimato dall'ufficio dei conti correnti;

d) per ogni altro provvedimento concernente il rapporto di conto corrente: dalla data in cui l'Amministrazione ha adottato il provvedimento.

La presentazione del reclamo interrompe il termine di prescrizione».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione di una maggiore spesa di lire 1.000.000.000 per il completamento della ferrovia « Metropolitana » di Roma e per la provvista del materiale rotabile di prima dotazione. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato. (1484).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di una maggiore spesa di lire 1 miliardo per il completamento della ferrovia « Metropolitana » di Roma e per la provvista del materiale rotabile di prima dotazione ». Questo disegno di legge è già stato approvato dalla VII Commissione permanente del Senato della Repubblica.

Farò io stesso una breve relazione. I fondi stanziati per la ferrovia « Metropolitana » di Roma ammontano a 6 miliardi 386 milioni, ai quali fa riscontro una previsione di spesa, compresa la prima dotazione di materiale rotabile, di 8 miliardi 149 milioni così ripartiti: per progetti approvati, 2 miliardi 249 milioni; per progetti in corso di approvazione, 800 milioni; per completamento degli impianti elettrici, 1 miliardo; per lavori di completamento della stazione Termini, 400 milioni; per revisione prezzi, 1 miliardo 600 milioni; per materiale rotabile, 1 miliardo 800 milioni; per espropriazione, 200 milioni. Per assicurare l'esecuzione delle opere previste per il funzionamento della « Metropolitana » occorre pertanto l'autorizzazione di una maggiore spesa di 1 miliardo 764 milioni. Poiché è stato possibile reperire, a carico dell'articolo 515 dello stato di previsione della spesa del Tesoro per l'esercizio 1954-55, soltanto un miliardo, si è rilevata la necessità di contenere, per il momento, la suindicata spesa di 1 miliardo 764 milioni nei limiti di un miliardo. L'autorizzazione della spesa rimane evidentemente insufficiente per il completamento dell'importante opera e quindi si renderà necessario un ulteriore stanziamento di fondi. Allo scopo di assicurare il proseguimento dei lavori è stato disposto il presente disegno di legge. Posso assicurare anche che, nell'esercizio 1955-56, si ritiene di poter conseguire questo completamento di fondi di modo che la spesa di un miliardo 764 milioni verrebbe ad essere coperta. Sono, quindi, favorevole a questo disegno di legge, che già ha avuto il parere favorevole dalla Commissione Finanze e tesoro della Camera.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BOGONI. Noi siamo d'accordo. Domandiamo tuttavia di prendere conoscenza esatta dei lavori e dei piani di questa « Metropolitana ». Noi stanziamo miliardi per questa opera, ma non conosciamo i particolari e gli studi che ad essa si riferiscono.

PRESIDENTE. I primi stanziamenti furono fatti con legge votata dalla precedente legislatura. In quell'occasione io fui il relatore e ricordo che alla Commissione furono presentati tutti i piani relativi alla costruzione della ferrovia « Metropolitana ». La nostra Commissione discusse a lungo sul problema e votò gli stanziamenti.

MAZZA. Attraverso il nostro archivio di segreteria l'onorevole Bogoni può avere tutti i dati che richiede. Personalmente sono favorevole.

BOGONI. Vorrei che tutti i commissari fossero al corrente del problema.

PRESIDENTE. Se il Ministero dei trasporti ha fatto una pubblicazione del genere, chiederemo che ne siano inviate copie.

BIMA. Desidero sapere se la ferrovia « Metropolitana » di Roma si inquadra in un progetto generale della sistemazione della viabilità.

GRAZIADEI. In linea di massima, siamo favorevoli a questo disegno di legge. Però vorremmo accompagnare il nostro voto favorevole con qualche considerazione. Prima di tutto riteniamo che l'opera, da poco inaugurata, sia diventata vecchia ancor prima di nascere e quindi crediamo che debba essere completata al più presto. Questi miliardi spesi non danno frutto e costituiscono una pessima politica di investimenti finanziari. La « Metropolitana » dovrebbe essere prolungata almeno fino al Lido di Ostia e, riferendomi alla osservazione dell'onorevole Bima, crediamo che dovrebbe essere integrata nel nuovo piano regolatore della città di Roma in modo che possa contribuire efficacemente a risolvere il problema dei trasporti urbani. A queste con-

dizioni noi riteniamo di poter dare il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il collega Bogoni, se ha buona volontà, potrà trovare tutta una letteratura sulla questione. Lo stanziamento di un miliardo, di cui al disegno di legge in esame, e il quasi sicuro stanziamento di 700 milioni nel prossimo esercizio, sono destinati al completamento dell'attuale tronco. Soprattutto, sono destinati a far funzionare la seconda parte dell'attuale tronco e la spesa sarà prevalentemente assorbita per la provvista del materiale rotabile, occorrendo molte vetture con caratteristiche particolari e quindi costose. Quanto al piano organico, è molto giusta l'osservazione fatta dall'onorevole Graziadei circa l'opportunità di studiare il completamento della « Metropolitana » nel quadro generale del piano regolatore della città. A tal riguardo esiste un ufficio apposito presso il Ministero dei trasporti, ufficio che si tiene costantemente a contatto con gli uffici tecnici del comune di Roma. Nel momento in cui parliamo, gli studi per il tronco stazione Termini-piazzale Flaminio sono in istato avanzato. Questo tronco sarà veramente metropolitano, perché quello attualmente in esercizio è soltanto un tronco metropolitano in prospettiva. Posso, dunque, dare ampie assicurazioni che si sta studiando seriamente l'istituzione del tratto Termini-Flaminio che, attraversando la città, solleverà dal pesante e congestionato traffico odierno il centro urbano.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Per la prosecuzione dei lavori della ferrovia « Metropolitana » di Roma: Termini-Colosseo-San Paolo-Zona dell'Esposizione (Tre Fontane -Cecchignola) e per la provvista del materiale rotabile di prima dotazione è autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 (un miliardo) da stanziare sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, per l'esercizio finanziario 1954-55.

(*È approvato*).

ART. 2.

Alla copertura della spesa di un miliardo sarà provveduto mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1954-55.

(*È approvato*).

ART. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio derivanti dalla esecuzione della presente legge.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo annuo di lire 50 milioni a favore della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca. (F.A.R.P.). (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (1485).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Concessione di un contributo annuo di lire 50 milioni a favore della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca ((F.A.R.P.) ». Onorevoli colleghi, farò io stesso una breve relazione su questo disegno di legge, che è già stato approvato dalla VII Commissione permanente del Senato.

Con decorrenza dall'esercizio 1954-55 è prevista la concessione del contributo di 50 milioni di lire a favore della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca, che è un ente morale riconosciuto dalle nostre autorità (prefettura di Roma) e che ha lo scopo di permettere a questa Fondazione di realizzare i fini previsti dal suo statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 novembre 1951, n. 1757.

L'articolo 5 del detto statuto prevede, fra le entrate della Fondazione, i contributi dei Ministeri della marina mercantile e dell'Agricoltura e foreste, cioè delle amministrazioni che hanno il compito di presiedere all'attività dell'industria peschereccia nazionale.

I fini della Fondazione sono: agevolare i pescatori che abbiano avuto danneggiati o distrutti i propri attrezzi di lavoro, facilitare le cooperative ed i pescatori nella provvista dei mezzi di lavoro mediante l'assistenza economica e morale al fine di migliorare la produzione della pesca, agevolare la riunione di tutte le cooperative in un unico organismo e, fino a quando questo organismo non sarà costituito, provvedere all'approvvigionamento e

alla lavorazione delle materie prime per l'esercizio della pesca e, successivamente, alla distribuzione dei manufatti ai pescatori e alle cooperative di pescatori.

Come si vede, i fini e gli scopi sono vastissimi, tanto che, esaminandoli, risulta evidente la inadeguatezza dei contributi, mentre la natura stessa degli scopi assistenziali, specie nel settore della piccola pesca, non può non imporre l'esigenza di un intervento dello Stato.

Tutto ciò premesso, e tenuto conto non solo dell'onere ma anche dell'attività di controllo dei Ministeri della marina mercantile e dell'agricoltura e foreste, si è stabilito che il contributo annuo di 50 milioni — a decorrere dall'esercizio 1954-55 — venga ripartito nelle seguenti misure: 45 milioni a carico del bilancio della marina mercantile e 5 milioni a carico di quello dell'agricoltura.

Quando, nel 1950, feci la relazione sul bilancio del Ministero della marina mercantile, studiai tutta la questione, che ancora non era stata risolta con un disegno di legge. Studiai attentamente questa attività della piccola pesca e scrissi nella mia relazione di ritenere di dover richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità di realizzare delle provvidenze a favore dei piccoli pescatori, di quelli che usano ancora il remo e la vela. Sono oltre 100 mila nelle spiagge bagnate dai nostri mari e oltre 10 mila nei laghi e nelle acque dolci o salmastre.

Tutta questa gente, che rappresenta con le famiglie oltre mezzo milione di persone, è priva di assistenza da parte dello Stato.

Esperti del ramo hanno calcolato che questi centomila lavoratori, con le loro 25 mila barche, potrebbero notevolmente aumentare la produzione ittica per il rifornimento del nostro mercato, se ad essi fosse assicurata una costante assistenza.

Attuando un credito peschereccio mediante l'impostazione, nel bilancio della marina mercantile, di una somma di almeno 25 milioni di lire annui, che dovrebbero essere impiegati per il pagamento degli interessi, si consentirebbe la concessione di prestiti per un valore di 500 milioni di lire ai pescatori consentendo loro di acquistare i mezzi di lavoro; o fornendo, ove necessario, assistenza a coloro che si trovano in condizioni economiche di grave disagio.

Nel 1950 facevo questi rilievi e il Ministro della marina mercantile — a seguito di quella relazione e dei voti che furono espressi dalla Camera — promosse il disegno di legge che noi oggi esaminiamo e che, come avete visto, limita per il momento il contributo a 50 milioni.

Gli interessati hanno fatto conoscere, prima al Senato (che ha approvato il disegno di legge) e poi a me, relatore, che per il momento sono sodisfatti di questo contributo modesto; il quale tuttavia dà l'avvio alla soluzione di parte delle loro necessità.

Penso che si potrebbe, in occasione dell'approvazione del disegno di legge, fare dei voti perché il contributo sia possibilmente raddoppiato, così come ha fatto anche il Senato che ha espresso al Ministero della marina mercantile il voto di portare il contributo, nel prossimo esercizio, a cento milioni annui.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DUCCI. La categoria dei piccoli pescatori si trova in tali gravi condizioni che deve accettare anche questa elemosina. Noi voteremo pertanto a favore del contributo di 50 milioni.

Sarà, però, necessario prendere in considerazione lo stanziamento di fondi che abbiano una certa consistenza, cioè che siano in grado di venire incontro alla disagiatissima categoria dei pescatori.

BOGONI. Desidero far presente un'altra questione; non vorremmo che la Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca fosse una delle solite istituzioni che finisce con lo svolgere compiti politici. Noi desideriamo che tutti indistintamente i pescatori che ne faranno richiesta abbiano quel misero aiuto che si potrà dare con la somma stanziata, senza discriminazioni, senza che sia necessario — per ottenere l'assistenza — di appartenere a quelle coopertive più o meno di parte o di un dato colore politico.

PRESIDENTE. Credo di poter assicurare che, almeno per quanto mi risulta, non ci sono state limitazioni da parte delle autorità e questa somma sarà destinata ai casi più pietosi e, soprattutto, alla fornitura gratuita di reti e riparazioni varie.

TROISI. Mi associo alla proposta di portare questo stanziamento ad un livello più adeguato in considerazione dei fini sociali dell'opera.

SEMERARO SANTO. Desidero presentare un emendamento. A suo tempo chiesi un miliardo che ridussi poi a 500 milioni. Oggi si parla di soli 50 milioni.

PRESIDENTE. Ma quello che lei ha chiesto non riguarda il credito peschereccio.

SEMERARO SANTO. Lei l'ha accennato nella sua relazione...

MAZZA. Nel prossimo esercizio penseremo ad aumentare lo stanziamento.

SEMERARO SANTO. Si sappia che noi siamo contrari a questa misera somma. I pescatori devono provvedere a riparare le reti, a riparare le barche, Non hanno niente e con 50 milioni poco si può fare. Propongo, perciò, di aumentare lo stanziamento.

PRESIDENTE. Lei deve indicare i fondi di copertura a norma dell'articolo 81 della Costituzione. Anche presso la VII Commissione del Senato il disegno di legge è stato criticato: un senatore ha detto che 50 milioni sono pochi; un altro, ha aggiunto che bisognava portare il contributo a 100 milioni. Il Ministro Tambroni è intervenuto affermando che anche cento milioni sarebbero pochi per le esigenze che si devono affrontare. Se per avventura la proposta fosse stata presa in considerazione, il disegno di legge sarebbe stato ritirato per consentire il reperimento della relativa copertura dei fondi da parte del Ministero del tesoro. La VII Commissione del Senato si è, per fortuna, arrestata davanti a questa considerazione esposta dal senatore Vaccaro, il quale ha proposto che fosse aumentato il contributo con un successivo provvedimento.

Ho voluto ricordare a voi questo fatto perché, se vogliamo modificare il disegno di legge, dobbiamo prima di tutto indicare la copertura dei maggiori stanziamenti e chiedere poi il parere alla Commissione Finanze e tesoro.

Comunico che gli onorevoli Mazza, Ducci, Jervolino, Graziadei, Cafiero, Jacoponi, Bogoni, Troisi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione Trasporti, nell'approvare il disegno di legge n. 1485, fa voti che il contributo stanziato a favore della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca sia adeguatamente aumentato nel prossimo esercizio finanziario, in rapporto alle esigenze della categoria ».

SEMERARO SANTO. Sono d'accordo, ritiro il mio emendamento e mi associo all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

TERRANOVA, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Posso assicurare che il Governo, come già ha dichiarato al Senato, terrà presenti i suggerimenti espressi durante la discussione. Per quanto riguarda l'ordine del giorno non ho nulla in contrario ad accettarlo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno, di cui testé ho dato lettura, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

È autorizzata la concessione, a decorrere dall'esercizio 1954-55, di un contributo di lire 50.000.000 annui, a favore della « Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca », per provvedere alle attività previste dall'articolo 2 dello statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1951 n. 1757.

La spesa relativa alla concessione del contributo di cui al precedente comma, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

(*È approvato*).

ART. 2.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente articolo, per l'esercizio finanziario 1954 1955, viene provveduto:

per lire 45.000.000 mediante versamento allo stato di previsione della entrata per lo stesso esercizio finanziario 1954-55 di una corrispondente somma da prelevarsi sul conto corrente di Tesoreria riguardante la gestione prodotti industriali e commerciali d'importazione;

per lire 5.000.000 mediante riduzione per un corrispondente importo dello stanziamento del capitolo 69 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il ripetuto esercizio 1954-55.

(*È approvato*).

ART. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Modificazioni alle disposizioni relative ai termini di validità e di prescrizione dei vaglia postali e degli assegni di conto corrente postale ed alle esenzioni di tassa sui versamenti in conto corrente postale » (1437):

Presenti e votanti 31
Maggioranza 16
Voti favorevoli . . . 31
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

« Autorizzazione di una maggiore spesa di lire 1.000.000.000 per il completamento della ferrovia « Metropolitana » di Roma e per la provvista del materiale rotabile di prima dotazione » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (1484):

Presenti e votanti 31
Maggioranza 16
Voti favorevoli . . . 30
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

« Concessione di un contributo annuo di lire 50 milioni a favore della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (1485):

Presenti e votanti 31
Maggioranza 16
Voti favorevoli . . . 30
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini Armando, Baccelli, Bima, Bensi, Bogoni, Bovetti, Burato, Cafiero, Cappugi, Concas, Ducci, Fiorentino, Gorreri, Graziadei, Jacoponi, Jannelli, Jervolino Angelo Raffaele, Lombardi Carlo, Lombari Pietro, Mancini, Maniera, Mazza, Menotti, Merizzi, Murdaca, Reali, Roasio, Rubeo, Semeraro Santo, Troisi, Zanibelli.

È in congedo:

Colasanto.

La seduta termina alle 10,55.

IL DIRETTORE ff.
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO
Vicedirettore.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI